



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 78 del 10-04-20

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 50 BIS D.L. 189/2016 DELLA DOTT.SSA VALENTINA TASSI E PROROGA DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 del C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004 CON IL COMUNE DI CALDAROLA.

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- che questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ai sensi dell'art. 165 co. 9 del D.Lgs. 267/00 lo stesso Organo ha assegnato per il corrente anno a ciascuna Responsabile la gestione esecutiva finanziaria dei capitoli di spesa e di entrata del PEG, sulla base del bilancio di previsione approvato dal C.C.;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Amandola è stato interessato dagli eventi sismici di eccezionale intensità che hanno colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017;

- che l'art. 50 bis del D.L. n. 189 del 17.10.2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", convertito in legge 15.12.2016 n. 229 recita quanto segue:

Comma 1 - *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all’articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l’anno 2016, di 24 milioni di euro per l’anno 2017 e di 29 milioni di euro per l’anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile”;*

- che l'art. 1, comma 990, Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (c.d. Legge di Bilancio 2019), stabilisce quanto segue:

“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l’anno 2018”

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate normative, l'intestato Ente ha provveduto, tra l'altro, alla sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con la dott.ssa Tassi Valentina, con decorrenza dall'01.04.2017 e scadenza il 31.03.2020;

RILEVATO che il predetto contratto di lavoro è prossimo alla scadenza e che lo stesso non può essere prorogato, avendo raggiunto il limite di durata di trentasei mesi;

VISTO il CCNL del 21.05.2018 e, in particolare, i commi 11 e 12 dell'art. 50, secondo i quali:

"Ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi: a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti; b) particolari necessità di enti di nuova istituzione; c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità; d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario; f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati; g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale; h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi. Le disposizioni in materia di intervallo tra contratti non trovano applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti a tempo determinato per il conferimento di supplenze al personale docente ed educativo degli enti locali e per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali.";

VISTA E RICHIAMATA la nota trasmessa dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche – Sisma 2016, assunta al prot. n. 16956 in data 07.12.2019, nella quale si precisa quanto segue:

“Il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato ex art. 50 bis del D.L. 189/2016 è derogato da 36 a 48 mesi (ex art.50, comma 11 del C.C.N.L. del 21/05/2018), permanendo il numero massimo di cinque proroghe dello stesso rapporto di lavoro. Ai fini della proroga degli ulteriori 12 mesi, successivi ai primi 36, deve essere prevista una breve interruzione. L'intervallo in particolare tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi”

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2020 con la quale si è stabilito, tra l'altro, di rinnovare i contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con la dott.ssa Valentina Tassi dall'11.04.2020 al 31.12.2020, per gli adempimenti post sisma ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per gli adempimenti ex art. 50 bis D.L. n. 189/2016, allegato al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa a favore della dott.ssa Valentina Tassi, per la somma complessiva di Euro 24.805,16, come illustrato nella tabella sottostante:

ANNO DI COMPETENZA	CAP. 209 - COD. 11.02-1.01.01.01.006	CAP. 212 - COD. 11.02-1.01.02.01.001	CAP. 213 - COD. 11.02-1.02.01.01.001
2020	€ 18.105,82	€ 5.160,31	€ 1.539,03

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

PRESO ATTO che nel territorio di Amandola insiste la doppia emergenza: SISMA 2016 E COVID 19;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020 n. 13, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 che al comma 1 p.6 dell'art. 1, rubricato "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", declina, per le Pubbliche Amministrazioni, la necessità di assicurare "lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente" e di individuare "le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

PRESO ATTO che dall'analisi dell'art. 103 del D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") del 17.03.2020, recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dopo la conversione in legge, che ha previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del "15 aprile 2020;

PRESO ATTO che tale articolo, poi, è stato oggetto di modifiche ad opera del successivo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, definito "Decreto liquidità", che ha ampliato ulteriormente la durata del periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi e disposto ulteriori proroghe fino alla data del 15 maggio;

VISTA la del. n. 293/2019/PREV della Sezione Dei Corti Dei Conti Della Regione Toscana la quale stabilisce che: "*l'ovvia conditio sine qua non* è che il termine che si vuol prorogato non sia già spirato, dato che non è ontologicamente ancor prima che giuridicamente - concepibile la proroga di un termine, di atto o di un rapporto già scaduto" pertanto si può prorogare un termine non ancora spirato;

RITENUTO di dover attuare ogni più opportuna azione amministrativa, gestionale e organizzativa, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività indifferibili, con assoluta priorità per le prestazioni lavorative necessarie a fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19;

RICHIAMATO il regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss.mm.ii., contenente le linee di indirizzo per

l'attribuzione di titolarità di posizioni organizzative e per la correlativa retribuzione di posizione e di risultato;

VISTO l'art. 50, comma 10, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), nel quale si dispone che il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi regolamenti comunali e provinciali;

DATO ATTO che questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;

VISTO l'art. 14 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 prevede che le Amministrazioni possono avvalersi di personale di altri Enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 25.06.2019 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caldarola ed il Comune di Amandola per l'utilizzazione presso il Comune di Amandola, previo consenso, dell'Ing. Andrea Spinaci Cat.D3, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Caldarola per l'utilizzo a scavalco dell'ing. Spinaci;

VISTO lo schema di convenzione fra i due Enti interessati, relativo all'utilizzo in convenzione del dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Caldarola (Cat. D3), il quale dovrà svolgere la propria attività presso questo Comune ed il Comune di Amandola;

VISTO il provvedimento Sindacale n. 15 del 03.08.2019 con il quale si è provveduto a nominare l'ing. Andrea Spinaci titolare della posizione organizzativa dei servizi SETTORE III – LAVORI PUBBLICI, TECNICI MANUTENTIVI – PATRIMONIO – AMBIENTE – SUA, esclusi i lavori e i servizi per il sisma;

VISTO Il Provvedimento Sindacale n. 22 del 30.12.2019 con il quale viene prorogato al dott. Ing. Andrea Spinaci responsabile della posizione organizzativa del settore "LAVORI PUBBLICI (esclusi i servizi/lavori inerenti il sisma) -SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI (esclusi i servizi/lavori inerenti il sisma) -PATRIMONIO – AMBIENTE-STAZIONE UNICA APPALTANTE(SUC)" fino al 30/06/2020;

CONSIDERATA la necessità di dover assicurare, stante quanto sopra, all'Amministrazione comunale senza soluzione di continuità il servizio di cui sopra derivanti o riconducibili all'esercizio delle proprie attività istituzionali (nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte ovunque ed in qualsiasi forma);

PRESO ATTO della disponibilità comunicata, per le vie brevi, dall' Ing. Andrea Spinaci;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazioni della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183, 184, 191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

RICHIAMATI:

- il decreto legge n. 189 del 17/10/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito in legge 15/12/2016 n. 229;
- l'ordinanza n. 6 del 28/11/2016 del Commissario straordinario per la ricostruzione, disciplinante le modalità per la ripartizione tra le varie regioni colpite dal sisma delle unità di personale da destinare ai Comuni;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.lgs. n. 81 del 15 luglio 2015;
- **RICHIAMATO** il regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa, quanto segue:

1. **DI DICHIARARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI RINNOVARE** il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con la dott.ssa Valentina Tassi dall'11.04.2020 al 31.12.2020, per gli adempimenti post sisma ai sensi dell'art. 50 bis del decreto legge n. 189/2016;
3. **DI IMPEGNARE**, a favore della dott.ssa Valentina Tassi, la somma complessiva di Euro 24.805,16, come illustrato nella tabella sottostante:

ANNO DI COMPETENZA	CAP. 209 - COD. 11.02-1.01.01.01.006	CAP. 212 - COD. 11.02-1.01.02.01.001	CAP. 213 - COD. 11.02-1.02.01.01.001
-----------------------	---	---	---

2020	€ 18.105,82	€ 5.160,31	€ 1.539,03
------	-------------	------------	------------

4. **DI APPROVARE** lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato per gli adempimenti ex art. 50 bis D.L. n. 189/2016, allegato al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. **DI PROROGARE** in applicazione della sospensione dei termini stabilita dal decreto legge del 17 marzo 2020 e sm.i. la convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Caldarola ed il Comune di Amandola per l'utilizzazione presso il Comune di Amandola, previo consenso, dell'Ing. Andrea Spinaci Cat. D3, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Caldarola, per numero gg. 83 corrispondenti a quanto stabilito dall'art 103 citato in premessa;
6. **DI DARE ATTO** che la suddetta convenzione è quindi prorogata fino al 21.09.2020 a causa della sospensione dei termini COVID 19;
7. **DI MANTENERE** l'Ing. Andrea Spinaci titolare della posizione organizzativa dei Servizi del SETTORE III "LAVORI PUBBLICI (esclusi i servizi/lavori inerenti il sisma) - SERVIZITECNICHE MANUTENTIVI (esclusi i servizi/lavori inerenti il sisma) - PATRIMONIO - AMBIENTE - STAZIONE UNICA APPALTANTE(SUA)";
8. **DI IMPEGNARE** a favore del dott. ing. Andrea Spinaci la somma di euro 2.440,97 al cap. 150, cod. 01.06-1.01.01.01.002, del bilancio pluriennale 2019/2021, annualità 2020 per la titolarità della posizione organizzativa fino nel periodo 01.07.2020 - 21.09.2020;
9. **DI DARE ATTO** che la responsabilità di posizione organizzativa dell'Ing. Andrea assegnata con il provvedimento N.22 DEL 30.12.2019 Spinaci dei servizi e degli uffici scade con lo scadere della convenzione prorogata e quindi si estende la nomina fino al 21.09.2020;
10. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Comune di Caldarola per quanto di competenza.
11. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
12. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
13. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
14. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;

15. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio on-line ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile dell'Area
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

